TABELLA VALUTAZIONE OFFERTE

VALORE ECOMOMICO DEL SERVIZIO		PUNTEGGIO
OFFERTA PIU' BASSA		Max 45
Prezzo (I.V.A. inclusa) da formulare come	e costo complessivo per alunno partecipante.	
Il punteggio viene attribuito in base alla s	seguente formula:	
45:X = A:B dove		
 45 = punteggio massimo attribu 	ibile	
• X = punteggio da assegnare alla	ditta esaminata	
 A = prezzo della ditta esaminata 	a	
B = prezzo più basso ricavabile	dalle varie offerte	
Esempio:		
Vostra offerta E. 140,00 – Prezzo minimo	offerto E. 120,00	
45 x 120 : 140 = 38,57 circa Punteggi	o attribuito 38,57	
TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE		Max 30
Categoria Hotel	****	8
	*** Superiore	6
	*** Semplice	4
Ubicazione	Zona compresa all'interno del centro storico della città	7
	Zona limitrofa al centro storico della città	5
TIPOLOGIA DI SERVIZIO		Max 10
Cena servita con acqua in bottiglia ai pas	3	
Cena a buffet /self service (acqua a tavola in bottiglia)		
Prenotazione ingressi Musei e luoghi di interesse come da programma		
Assicurazione medica, viaggio, bagagli, fu	3	
ESPERIENZA NEL SETTORE DEI VIAGGI S	Max 15	
Aver lavorato negli anni precedenti per le scuole (da indicare quali) e con riscontri positivi: sarà		5
attribuito 1 punto per ogni scuola menzi	onata fino ad un massimo di 5 scuole ossia 5 punti.	
Ulteriori gratuità: saranno attribuiti 2 p punti.	unti per ogni gratuità ulteriore fino ad un massimo di 4	4
Servizi aggiuntivi (es. ingressi a pagame	nto compresi nel pacchetto): sarà attribuito 1 punto per	6
ogni ingresso a pagamento già compreso	o, fino ad un massimo di 6 ingressi ossia 6 punti.	
		Totale punti 100
I criteri di aggiudicazione sono indicati r	nell'art. 7 del Bando.	

IL COSTO MASSIMO DEL VIAGGIO NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE AD EURO 250,00 (duecentocinquanta) PER

STUDENTE oneri fiscali inclusi.

ALLEGATO 2 – BANDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO – CIG. Z561F68ECC

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO A NORMA DELL'ART. 80 del D.Lgs. N. 50/2016

(resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

II sottoscritto		, nato	a	()
il, r	esidente a		. () in Via	
	n	, in qua	lità di	
	e legale ra	appresentante della	ditta	
		con sede	e in	
Via		n, co	dice fiscale / P.IVA	
fatto che le dichiar decadenza dei ber dichiarazione non	razioni mendaci, la fals nefici eventualmente co veritiera (art. 75 del D e delle leggi speciali ir	ità negli atti e l'uso onseguiti al provved D.P.R.445/2000), co	legge per false attesta di atti falsi, oltre a cor dimento emanato sulla estituiscono reato puni .P.R. 445/2000),	nportare la base della

DICHIARA

che l'Impresa e tutti i soggetti indicati nel comma 3 nell'art. 80 del D.Lgs. N. 80/2016

non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione alla gara di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80 che di seguito si riportano unitamente al cit. comma 3 (accompagnati da brevi note esplicative poste tra parentesi ed in corsivo):

Art. 80. Motivi di esclusione

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) **delitti,** consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti **commessi** avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero **al fine di agevolare** l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla **partecipazione a un'organizzazione criminale**, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) **delitti, consumati o tentati,** di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) **delitti**, consumati o tentati, **commessi con finalità di terrorismo**, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, **riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo**, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/07 e ss.mm.;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la **sussistenza**, <u>con riferimento ai soggetti indicati al comma 3</u>, **di cause di decadenza**, **di sospensione** o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di **gravi infrazioni** debitamente accertate **alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro** nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice (ossia disposizioni in materia ambientale, sociale e di lavoro stabilite da normative internazionali, europee, nazionali e dai CC.CC.NN.LL.)
- b) l'operatore economico si trovi in stato di **fallimento**, di **liquidazione coatta**, di **concordato preventivo**, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità**. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione <u>anticipata</u>, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione:
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di **conflitto di interesse** ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 **o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico:
- g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (ossia di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità);
- I) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (ossia reati di concussione e di estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

Il sottoscritto infine

DICHIARA

che nei propri confronti e/o dei soci e/o dei soci accomandatari e/o degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o dei direttori tecnici non sussistono sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna

e, con riferimento al comma 5 - lettera m - del cit. art.80 D.lgs. N. 50/2016,

DICHIARA

che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura CIG. Z561F68ECC.

(ovvero)
che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta: la situazione predetta sussiste nei confronti del concorrente
Il sottoscritto allega all'uopo ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta CIG. Z561F68ECC.
,,FIRMA